

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 11/29/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato per posta il 18 giugno 09 ad Equitalia Esatri, LE. OR. impugnava la cartella notificata il 20 aprile 09, eccependone la nullità sotto numerosi profili formali, e contestando comunque la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'importo di € 731.911,00, oltre interessi e sanzioni, relativo all'acconto sull'IRPEF, dovuta per il realizzo di una plusvalenza conseguente alla cessione di una farmacia.

Il Concessionario della riscossione si costituiva ritualmente in giudizio, con memoria 23 ottobre 09, per contestare la fondatezza delle eccezioni di nullità della cartella sollevate dalla ricorrente e per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di parziale annullamento dell'iscrizione a ruolo.

Con sentenza 13 novembre 09, la Commissione provinciale, omesso l'esame delle eccezioni di nullità della cartella, accoglieva parzialmente nel merito il ricorso, dichiarando illegittima l'iscrizione a ruolo, limitatamente all'importo di € 1.092.392,18, costituente l'ammontare dell'acconto comprensivo di interessi e sanzioni.

Contro tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, con ricorso spedito per posta il 24 dicembre 2010, eccependone la nullità conseguente all'inammissibilità del ricorso introduttivo, che non le era mai stato notificato, riconoscendo che l'importo dell'acconto di € 731.911,00, iscritto a ruolo, era compreso in quello della imposta sostitutiva sulla plusvalenza, ma chiedendo che venisse riconosciuta la legittimità di sanzione ed interessi, conseguenti al mancato tempestivo pagamento dell'acconto stesso. Resisteva la contribuente, con memoria 5 ottobre 2011, con la quale, eccepita l'inammissibilità dell'appello della Agenzia, chiedeva, in via pregiudiziale, la rimessione degli atti alla Provinciale perché provvedesse all'integrazione del contraddittorio, ed insistendo, nel merito, per la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È indiscutibile che, nel presente procedimento si siano verificate diverse irregolarità, anche di notevole rilevanza.

In primo luogo il ricorso introduttivo del giudizio, con il quale non venivano sollevate soltanto eccezioni formali sulla nullità della cartella, ma veniva contestata, almeno parzialmente, la consistenza del debito tributario, doveva essere notificato anche all'Agenzia delle Entrate, legittimata passivamente a contraddire su questo secondo argomento.

La Commissione Provinciale, inoltre, prima di decidere sul merito della controversia, annullando una parte dei tributi iscritti a ruolo, avrebbe dovuto preliminarmente ordinare, a sensi dell'art. 14 del D.lgs 546/92, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia, che vedeva pregiudicati i suoi interessi dalla decisione che i giudici si accingevano a prendere.

Il ricorso in appello dell'Agenzia, da ritenersi ammissibile anche se essa non aveva partecipato al giudizio davanti alla Provinciale, non sussistendo altro mezzo di impugnazione a sua tutela, infine, doveva essere notificato anche ad Equitalia Esatri, parte del processo di primo grado, ex art. 53, secondo comma, del D.lgs 546/92.

Tali irregolarità dovrebbero comportare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario in questo grado di giudizio; la successiva rimessione del processo alla Commissione provinciale ex art. 59, primo comma lett. b) del D.lgs 546/92; l'integrazione

del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia, da parte dei giudici di primo grado, ed infine la pronuncia di un nuovo giudizio di merito.

Tali provvedimenti, però, comporterebbero una palese ed illogica violazione del principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione, considerando che la vicenda appare di semplice soluzione, poiché le parti concordano sui termini sostanziali della controversia.

In proposito, infatti, si deve rilevare che a) non sono state riproposte in questa sede le eccezioni di nullità della cartella, per cui il concessionario non ha più alcun interesse a contraddire; b) non vi è contestazione fra le parti circa l'esistenza e l'entità del debito tributario di € 1.399.779,02, oltre interessi e sanzioni, relativo all'imposta sulla plusvalenza soggetta a tassazione separata; c) non vi è neppure contestazione, per l'esplicito riconoscimento dell'Ufficio, sulla inesistenza del debito di € 731.911,00, relativo all'acconto che doveva essere versato sulla predetta imposta; d) su tale importo non possono essere pretesi interessi e sanzioni, sia perché l'inesistenza del debito principale comporta che non debbano essere applicati accessori, sia perché sanzioni e interessi calcolati sul debito di cui al punto b), nel quale è inglobato l'acconto, comprendono evidentemente anche sanzioni ed interessi relativi a quest'ultimo importo.

Per tali considerazioni, la Commissione, disapplicando le disposizioni processuali che comporterebbero l'adozione di provvedimenti in palese contrasto con il principio costituzionale sopra richiamato, ritiene di poter decidere in via definitiva la controversia nel merito.

E per i motivi sopra indicati la sentenza di primo grado, che ha dichiarato legittima l'iscrizione a ruolo del debito di € 1.399.779,02, oltre sanzioni ed interessi, ed ha invece annullato quello di € 731.911,00, sempre oltre sanzioni ed interessi, deve essere confermata.

Le vicende processuali sopra descritte costituiscono un giustificato motivo per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.